




Ministero della Giustizia

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria



REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA TELEMATICA PRESSO
IL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DELL'UMBRIA
(approvato nella seduta del Consiglio, verbale n. 7 del 04.06.2020, delibera n. 31 del 04.06.2020)

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
- Art. 4 - Materie-argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica
- Art. 5 - Convocazione
- Art. 6 - Svolgimento delle sedute
- Art. 7 - Verbale di seduta
- Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati dell'Umbria: Consiglio, Ufficio di Presidenza, Commissioni e Gruppi di Studio.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, ovvero le riunioni degli organi collegiali e/o delle Commissioni, Gruppi di Studio che il Presidente convochi con partecipazione a distanza.


Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire: a) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri; b) la possibilità di partecipare alla riunione in tempo reale e su un piano di perfetta parità; c) l'intervento nella discussione; d) lo scambio di documenti e la visione degli atti della riunione; e) la simultaneità nella espressione dei voti; f) l'approvazione del verbale; g) la sicurezza dei dati e la segretezza dei contenuti. La verifica della sussistenza dei predetti requisiti avviene sotto responsabilità del singolo partecipante alla riunione, sia remoto che locale.
3. Sono considerate tecnologie idonee: - Teleconferenza; - Videoconferenza; - posta elettronica; - chat. - altre innovative a venire.
4. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della E-Mail e/o Pec, preferibilmente, con sistemi di Cloud Storage privati condivisi.



Ministero della Giustizia

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria



Art. 4 - Materie-argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali, ovvero Commissioni, Gruppi di Studio, di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, ovvero delle Commissioni, Gruppi di Studio per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo normalmente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante posta elettronica, salvo i casi di urgenza.
2. La convocazione, ordinaria e nei casi di urgenza, deve essere inviata nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti normative e dal Regolamento di disciplina e funzionamento del Consiglio del Collegio Territoriale e viene indicato lo strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione, prima della data prevista per la riunione. Inoltre il giorno della riunione, nei 15 (quindici) minuti precedenti l'orario di inizio, va testato il collegamento.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, ovvero la Commissione o Gruppo di Studio nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria e precisamente: a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno; b) partecipazione della maggioranza dei componenti il Consiglio, ovvero dell'Ufficio di Presidenza e/o delle Commissioni, Gruppi di Studio. c) La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. In caso di impedimento tecnico (assenza di connessione, problematiche del proprio dispositivo), il partecipante è considerato assente giustificato.
4. In caso di impedimento tecnico pre-comunicato dai gestori è facoltà del partecipante richiedere autorizzazione al Presidente di partecipare fisicamente (in sede) alla Riunione.
5. In caso di problemi infrastrutturali della sede del Collegio la riunione è automaticamente sospesa sino a nuova e formale convocazione.
6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti mediante appello formulato dal Presidente.
7. Se problemi tecnici impediscano il collegamento di uno o più componenti, prima dell'inizio della seduta o nel corso della stessa, oltre ai casi di cui ai commi 3, 4 e 5 che precedono, il Presidente verifica che vi sia il numero legale tra i componenti validamente collegati.



Ministero della Giustizia

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

8. Se il numero legale è garantito, la seduta prosegue; se non è garantito, il Presidente rinvia la riunione ad un tempo successivo o ad altro giorno.
9. Si ribadisce che i componenti che non abbiano potuto collegarsi per tutti i motivi tecnici si considerano assenti giustificati.
10. Se i problemi tecnici di connessione intervengono durante la votazione, il Presidente provvede a rinnovarla, purché sussista e venga accertata la presenza del numero legale.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo della valida costituzione dello stesso e la indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con la precisazione che la riunione si è svolta tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - b) il contenuto della deliberazione formatasi su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa;
 - d) l'ora di inizio e fine e sede della riunione. Si considera sede della riunione la sede del Consiglio del Collegio.
2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato e firmato prima della seduta successiva anche per mezzo di firma digitale.
3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.
4. Il Presidente, e/o il Segretario qualora in collegamento a distanza, firmano il Verbale a mezzo firma digitale con successiva comunicazione Cloud Storage privato e/o PEC.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento di disciplina e funzionamento del Consiglio del Collegio.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di formale collaudo e, comunque, ad esito positivo del sistema di video conferenza, come accertato dal Presidente e comunicato a tutti i Consiglieri.

